


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI
del 21.12.2011
e Linee Applicative Accordo del 25.7.2012

Formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Carlo Veronesi



TITOLO I - Sezione IV
Formazione, Informazione, Addestramento

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36)

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

FORMAZIONE dei LAVORATORI
e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011

FORMAZIONE
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI


Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

DATA ENTRATA IN VIGORE

Data di pubblicazione sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012

11 Gennaio 2012



LINEE APPLICATIVE – Accordo 25.7.2012
Pubblicato su G.U. n. 192 del 18.8.2012



PREMESSA

La formazione e, ove previsto l'addestramento, devono avvenire in occasione di:

trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione:

all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

ogni cambiamento significativo nella esposizione al rischio dei lavoratori implica:

un aggiornamento della valutazione dei rischi


una revisione delle misure di prevenzione ...

... prima tra tutte la formazione



PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) soggetto organizzatore del corso
- b) responsabile del progetto formativo
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

docenti interni o esterni

con

esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REQUISITI DEI DOCENTI

attività di formazione

lavoro per oltre tre anni

in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

(ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 11.1.2012

da docenti interni o
esterni all'azienda

con

esperienza almeno triennale, di
insegnamento o professionale
in materia di tutela della salute
e sicurezza sul lavoro

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità
e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a), b)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori 4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

+

Durata minima totale

Rischio BASSO : 8 ore
Rischio MEDIO : 12 ore
Rischio ALTO : 16 ore

*Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento*

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera a)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori

Contenuti

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

Credito formativo: permanente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ...

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A. **istruzione**, trasporti, magazzinaggio, ...

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

PER LE SCUOLE

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Contenuti

Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Rischi infortuni	Cadute dall'alto
Rischio elettrico	Rischi chimici
Attrezzature	Ambienti di lavoro
Videoterminali	Etichettature
Emergenze	Procedure di esodo

..... ecc.

..... ecc.

Credito formativo: in casi specifici definiti

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), aumentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario



PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
- E-L: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

Azienda a Rischio
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

(es.: amministrativi, progettisti, ...)



Corsi per RISCHIO BASSO

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

Corsi per RISCHIO BASSO

**"reparti produttivi" nella Scuola:
LABORATORI
PALESTRE**

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

Azienda a Rischio
BASSO o MEDIO

Se la VdR evidenzia l'esistenza di rischi particolari, occorre programmare e realizzare corsi adeguati ai rischi effettivi



Corsi per RISCHIO
MEDIO o ALTO



Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO


uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,



FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE SPECIFICA
in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione
della sicurezza
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione
dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore
in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente
- E-L.: consentita per tutto il corso e anche per
l'aggiornamento (*secondo criteri Allegato 1*)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è
strutturata in quattro moduli.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex
D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ATTESTATI

- Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
- Frequenza: al 90% delle ore previste

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI

ATTESTATI

Copia dell'Attestato

Per poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.



Vantaggio concreto per datore di lavoro

Valore aggiunto per lavoratore, preposto, dirigente

CREDITI FORMATIVI

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente

Credito formativo

Formazione Generale
Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente

Credito formativo

Formazione Generale

CREDITI FORMATIVI

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente

Credito formativo

Formazione Generale
Formazione Specifica di settore

PER LE SCUOLE

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata minima di 6 ore

Lavoratori *per tutti e tre i livelli di rischio*
Preposti
Dirigenti

Preposti: le 6 ore sono onnicomprensive

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

AGGIORNAMENTO

Formazione
prima del
11.1.2007



Aggiornamento
(tutto)



Entro 12 mesi

Entro 11.1.2013



Soggetti già formati tra il 11.1.2007 e il
11.1.2012 data di pubblicazione degli
Accordi



Entro 5 anni

Entro 11.1.2017

Soggetti formati successivamente al 11.1.2012



Entro 5 anni dalla data di completamento
del percorso formativo

AGGIORNAMENTO

Una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere svolta anche con la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (*accordo ex articolo 34*) e 9 (*accordo ex articolo 37*) e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, dovrà essere svolta nel rispetto delle regole contenute negli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti)



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti

Corsi di formazione
di questo Accordo

Conclusi entro
11.7.2013

*Per i Preposti non si deve
tenere conto del termine di 12
mesi erroneamente indicato
al punto 11, lettera a),
dell'Accordo ex articolo 37*



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

NUOVI ASSUNTI DOPO IL 11.1.2012

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Dirigenti, preposti,
lavoratori

Corsi di formazione
di questo Accordo

Assunzione
Adibizione al ruolo

Addestramento
immediato


Corsi di formazione
di questo Accordo

Conclusi al max.
entro 60 giorni
dall'assunzione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

"...formalmente e documentalmente approvati..." 

Ad esempio, con una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica

Per tale documentazione non è richiesta la "data certa"




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

Corsi di formazione
già effettuati
al 11.1.2012



Nessun
Corso



Documentati
- contenuti D.M.1997
- o Mod. A per RSPP

Aggiornamento

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.



In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:

Per i lavoratori



nel più breve
tempo possibile

Per i dirigenti e preposti



nel termine
di 18 mesi

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011**


**FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione**

Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

➤ di prevenzione incendi e lotta antincendio

➤ di primo soccorso

➤ di gestione dell'emergenza

Per i Datori di Lavoro non è prevista la richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici

SOGGETTI FORMATORI

- a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.)
- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

REQUISITI DEI DOCENTI

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

ATTESTATI

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Durata dei corsi

Rischio BASSO : **16 ore**
Rischio MEDIO : **32 ore**
Rischio ALTO : **48 ore**

n. ORE

Min. 16
Max. 48

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Durata dei corsi

Rischio BASSO : ~~16 ore~~
Rischio MEDIO : 32 ore
Rischio ALTO : ~~48 ore~~

n. ORE

Min. 16
Max. 48

PER LE SCUOLE

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

Art. 34 c. 2, 3

Contenuti dei corsi

MODULO 1 – **NORMATIVO** - giuridico
MODULO 2 – **GESTIONALE** - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3 – **TECNICO** - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – **RELAZIONALE** – formazione e consultazione dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori
- Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- E-L: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 – 10 - 14 ore per i tre livelli di rischio

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 1 – **NORMATIVO** - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- sistema di qualificazione delle imprese

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

AGGIORNAMENTO



**Periodicità
quinquennale**



Durata

Rischio BASSO : **6 ore**
Rischio MEDIO : **10 ore**
Rischio ALTO : **14 ore**

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale dei 5 anni



CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che, alla data del 11.1.2012, abbiano già frequentato i corsi con contenuti di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi (Mod. A e B) a parità di corrispondenza del settore ATECO

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del SPP



deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo




entro 90 giorni

dalla data di inizio della propria attività

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.



ALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale

Pre-requisiti

La E-L può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **prerequisiti** relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

- a) Sede (anche diverse ma ore dedicate considerate orario di lavoro effettivo) - Strumentazione (idonea a tutto il percorso)
- b) Programma e materiale didattico (evidenza formale)
- c) Tutor (esperienza almeno triennale di docenza o professionale - non costante presenza del tutor quanto disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti)
- d) Valutazione ("**in itinere**" **anche in via telematica**, mentre quella "di apprendimento finale" va effettuata in presenza fisica, anche tramite videoconferenza)
- e) Durata (definita e certificata dal sistema)
- f) Materiali (linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari) - tracciabilità del percorso (possibilità di ripetere parti del percorso formativo, di cui deve rimanere traccia per la valutazione finale)



Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

E-Learning consentita per:

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1°5 della Formazione Particolare e
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali
eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

PROPOSTA DI APPLICAZIONE nella SCUOLA

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE							
ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG.T O	PRE-POSTO
L A B O R A T O R I	N O N I D I M A T E R N E	EDUCATORI	4	4	8	6	NO
	PRIMARIE	INSEGNANTI e EDUCATORI (*) ANCHE DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO

(*) **EDUCATORI** se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI							
ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG.T O	PRE-POSTO
L A B O R A T O R I P A L E S T R E	SECON- DARIA I e II GRADO	INSEGNANTI esclusivamente D'AULA E DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO
		INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI di materia con uso di <u>LABORATORIO o AULE</u> attrezzate per apprendimento di competenze tecnico- pratiche	4	8	12	6	8
	UNIVER SITA'	TECNICI DI LABORATORIO	4	8	12	6	NO
		INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA	4	8	12	6	NO
		STUDENTI equiparati a lavoratori	4	8	12	Per Alter- nanza S/L	NO

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE						
ORDINE SCOLASTICO	TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG. TO	PRE- POSTO
OGNI ORDINE E GRADO	PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA DISABILI (**)	4	8	12	6	NO
	COLLABORATORI SCOLASTICI	4	8	12	6	NO/8 ***
	AMMINISTRATIVI	4	4	8	6	NO/8 ***
	DIRIGENTI (****)	16		16	6	NO

(**) **PERSONALE ASSISTENZA DISABILI** – se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

(***) **PREPOSTO** – Solo per figure che, nell’ambito della organizzazione della scuola, svolgano di fatto l’esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l’attività di altri)

(****) **DIRIGENTI** - D.S.G.A - vicario- responsabili laboratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici


Formazione degli Studenti equiparati a lavoratori
<p>Formazione di base → 4 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica - Quando: dall’inizio dell’uso dei laboratori - Credito formativo: ATTESTATO (vale anche per ALTERNANZA)
<p>Formazione specifica → 8 ore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando: dall’inizio dell’uso dei laboratori - Chi: ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l’argomento e con il n. di ore) Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine – 2 ore altri - Modalità anche CURRICOLARE
<p>Prima dell’Alternanza Scuola-Lavoro: secondo accordi in Convenzione</p>

Obblighi del Dirigente Scolastico

Come assolve all'obbligo formativo previsto dall'Accordo Stato-Regione per gli **STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI**.

Evidenza, ad es. nel POF, del percorso formativo con il quale viene assolto l'obbligo

Il dirigente scolastico deve certificare la formazione degli studenti, laddove equiparati ai lavoratori, documentando in quale periodo dell'anno, con quali argomenti e in che tempi viene eseguita, anche in modo **CURRICULARE**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

**SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO di Reggio Emilia**

**DOVE TROVARE
I DOCUMENTI**

Percorso:

www.ausl.re.it

→ Servizi territoriali

→ Sanità Pubblica

→ Documenti Sanità Pubblica

→ Scuola